

e previdenza degli iscritti alla Cassa, viene destinata una disponibilità di premio ragguagliato al 10% dello stipendio annuo lordo percepito dall'assicurato.

Sono state accordate le seguenti facilitazioni accessorie:

1.) Copertura del rischio d'invalidità, intesa solo come esonero, limitatamente ai contratti con scadenza al 60° anno e alla sola assicurazione;

2.) Concessione del diritto al riscatto, in caso di cessazione dei rapporti d'impiego, fin dal primo anno, sulla base della riserva matematica per la parte assicurativa, e sulla base degli speciali valori di riscatto per collettive, per la parte di capitalizzazione con un minimo in ogni caso non inferiore al cumulo dei premi annui pagati.

Nessuna provvigione d'acquisto è dovuta per la presente collettiva; sarà però corrisposta alla Cassa dell'Ente uno speciale abbuono sulla prima annualità di premio, in misura da stabilirsi da concedersi in parte come erogazione.

Trattati di un gruppo iniziale di circa 220